



10172/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: sospensione della istruttoria di fallimento ex art.20 l. n.44 del 1999 - applicabilità - limiti - questione

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 21510/10
Cron. 10172
Rep. C.1.
Ud. 20.4.2016

Dott. Aniello Nappi
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Magda Cristiano
Dott. Massimo Ferro
Dott. Guido Mercolino
Ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Edil 2000 s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv.

procura a margine dell'atto

-ricorrente-

Contro

Fallimento Edil 2000 s.r.l., in persona del curatore fallimentare *pro tempore*

-intimato-

a Luciano, Palmiero Francesco,

Polvere Donato, Vicario Antonio, Zullo Emilio

833

2016

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Napoli 22.7.2010, n. 134/2010 nel proc. RGN 6235/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 20 aprile 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato _____ per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

Edil 2000 s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 22.7.2010 n. 134/2010 che, rigettando il proprio reclamo avverso la sentenza Trib. Benevento 22.9.2009, n.11/2009 che ne aveva dichiarato il fallimento, confermò la impugnata declaratoria, così non condividendo la dedotta mancanza del requisito oggettivo di cui all'art. 5 l.f. e la pretesa violazione, da parte del primo giudice, della regola di sospensione della procedura prefallimentare quale connessa all'essere la parte, in quanto vittima dei reati di estorsione e usura, beneficiaria del predetto effetto protettivo.


Ritenne la corte d'appello, in primo luogo, la inapplicabilità della sospensione, per come disciplinata dall'art.20 co.4 della legge n.44 del 1999, al procedimento per la dichiarazione di fallimento nella sua interezza, ostandovi la lettera della norma, insuscettibile di estendersi oltre le procedure esecutive singolari. In ogni caso, in via di fatto, anche i crediti dei lavoratori istanti per il fallimento erano scaduti da oltre 300 giorni all'atto della dichiarazione di fallimento, il reclamante non aveva puntualmente riferito ad uno specifico periodo la pretesa attività usuraria delle banche ed infine, anche a considerare decorrente detto termine dalle denunce di reato dell'ottobre 2008, il giudice aveva rinviato la decisione ad un periodo ancora posteriore, derivandone perciò il superamento della questione del mancato parere del Prefetto e della decorrenza del termine dei 300 giorni.

Quanto all'insolvenza, la pur indimostrata pretesa di 320 mila euro verso le banche per il rimborso di interessi assunti quali anatocistici ed usurari, non poteva sottacere la rilevante esposizione debitoria per TFR e crediti di lavoro, come ammesso dalla relazione al bilancio del 2007, che dava atto della sospensione dell'attività e dei licenziamenti del 20 dicembre 2007 e senza che peraltro tale situazione fosse nel citato documento riferita in modo esclusivo alle condotte delle banche.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto all'art.20 co.4 legge n.44 del 1999, ove la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che la norma di sospensione potesse riguardare anche i procedimenti per la dichiarazione di



fallimento, attesa la *ratio* protettiva del debitore vittima di usura od estorsione a proseguire l'attività e cercare i fondi per soddisfare i creditori.

Con il *secondo motivo* viene dedotta la violazione di legge, quanto all'art.5 l.f., per il comportamento illegittimo del ceto bancario ed i suoi riflessi sui debiti finali.

Con il *terzo motivo* viene contestato il vizio di motivazione, laddove la corte d'appello ha errato nel non considerare che la riassunzione dei giudizi civili, da parte della curatela e verso le banche, e la non ammissione al passivo di queste, facevano supporre un giudizio del giudice delegato di non condivisione della declaratoria di fallimento e la congettura per cui la società, con le elargizioni richieste, avrebbe superato la propria crisi.

1. Il *primo motivo* è *infondato*, opponendosi al suo accoglimento l'indirizzo, consolidato nella vigenza dell'impianto originario della legge n.44 del 1999 per la parte *ratione temporis* applicabile, per cui, poiché la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva (così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale), ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non resta soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, co. 4, della l. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Cass. 5259/2015, 6309/2014, 22756/2012, 8432/2012).

2. Il *secondo motivo* è *infondato* poiché, per un verso, la sospensione dei procedimenti pendenti, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, prevista dall'art. 20, co.4, della citata l. 23 febbraio 1999, n. 44 (a tenore del quale *Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 [cioè per 300 giorni] l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate*), può riguardare singoli crediti oggetto degli specifici provvedimenti amministrativi previsti dal co. 7 della norma in esame, senza tuttavia pregiudicare la potestà del giudice, una volta riscontrata l'insolvenza comunque dell'imprenditore ai sensi dell'art.5 l.f. e dunque con riguardo ad ogni altra generalità di debiti, di dichiararne il fallimento (Cass. 2541/2016). Dall'altro lato, la sentenza ha escluso che la stessa debitrice imputasse alle responsabilità esclusive delle banche il proprio stato di crisi e, sul punto, non ha individuato la porzione di indebitamento non bancario comunque estranea ad usurarietà o estorsività della rispettiva causazione (nemmeno allegata quanto ai fatti determinativi, per sintesi di circostanze, date e durata) isolandone, per detta entità, la prospettiva solutoria quale prescindente dall'indebitamento bancario. Il ricorrente si è invero limitato ad invocare non solo una tutela pregiudiziale assoluta dal processo di accertamento dell'insolvenza, tra l'altro attivato dalla iniziativa prefallimentare di creditori non bancari, e senza perciò alcuna distinzione tra essi, ma ha anche omesso di precisare una alternativa nozione inevitabilmente selettiva della sua insolvenza, contraddetta nell'ambito di un generico richiamo ad un vago principio deterministico per cui le condotte bancarie avrebbero comunque generato ogni propria difficoltà finanziaria, in ciò risolvendosi la tesi in netta contrarietà al pacifico operare oggettivo della clausola di cui all'art.5 l.f. (Cass. 7252/014).

3. Il *terzo motivo* è *inammissibile* perché generico, non riportando – a significarne la non novità – in quali forme la relativa censura sia stata rappresentata al giudice dell'appello e con quale tempestività di deduzione e comunque esso si traduce in mere congetture, del tutto prive di ogni correlazione a fatti storici, oltre che ampiamente smentite dagli accertamenti sull'insolvenza condotti dalla corte d'appello, in punto di piena autonomia di essa anche rispetto alle stesse esposizioni bancarie.


Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Aniello Nappi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

Depositato in Cancelleria

il **18 MAG 2016**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola